



Il Decreto Legislativo n. 172 emanato dal Consiglio dei Ministri il 26 novembre scorso ha fissato **nuove misure restrittive in merito all'accesso in strutture sportive al chiuso in zona gialla.**

Nelle zone gialle e arancione lo svolgimento di attività sportive è consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c bis) del D.L. 52 del 22 aprile 2021, ovvero:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della prima dose di richiamo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Tale disposizione è applicata anche nelle regioni collocate in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Sulla base di tali disposizioni, pertanto, **ogni attività sportiva al chiuso, anche se svolta in zona bianca, potrà essere consentita unicamente ai soggetti vaccinati o guariti da COVID 19 come sopra indicato, mentre non sarà consentita ai soggetti in possesso del solo tampone antigenico rapido o molecolare.**

Tali disposizioni potranno subire modifiche solo a seguito di disposizioni governative.

Il Presidente Federale